

COMUNE DI ARRE

Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 9 /2022

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: FISSAZIONE

ALIQUOTE

TRIBUTI

COMUNALI:

IMU.

ADDIZIONALE

COMUNALE

ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022.

Reg. Pubbl. N. 135

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

Dal 2 9 MAR, 2022

al 1 3 APR 2022

Li, 2 9 MAR. 2022

Il Responsabile alla Pubblicazione Giannandrea Andreoli Rizzo

Tremandre Androly Rive

All'appello nominale risultano:

1	TEOBALDO MICHELE
2	MASIERO ANDREA
3	STURARO ALBERTO
4	DROSTICI ANDREA
5	RANGO STEFANO

ю по	o nominale risultano:					
P.	A.					
X		6	BRUSCAGIN CARLA			
	X	7	BRUSCAGIN VALENTINA			
X		8	ZECCHIN NATASCIA			
X		9	TRINCANATO MARIA LUISA			
X						

X X X

TOTALI

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 19:33 nella Nuova Sala Barchessa Papafava si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Ersilio Reffo.

Il Sig. TEOBALDO MICHELE, nella sua qualità di IL SINDACO, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. RANGO STEFANO, BRUSCAGIN VALENTINA, ZECCHIN NATASCIA .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune		La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 14/03/2022	
-	primi dieci giorni di pubblicazione denunce o competenza e ai sensi dell'art, 134	Lì,	
comma 3 del T.U.E	L. e divenuta esecutiva il .	MEDI	Il Segretario Comunale
Lì,	Il Segretario Comunale	8 1	Dott. Ersilio Reffo
		(?();;)	and

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che è competenza del Consiglio Comunale la fissazione delle aliquote:

- dell'addizionale comunale all'IRPEF,
- dell'IMU (Imposta municipale propria),

VISTO il decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 con il quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 48 – comma 10 – della legge n. 449/97, come modificato dall'art. 1 – comma 10 – della legge n. 191/98;

а

а

F

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 27.03.2020 con la quale il Comune ha fissato l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef per l'anno 2020 nella misura di 0,80 % modificando l'art. 5 del Regolamento che ne disciplina la compartecipazione;

CONSIDERATO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova IMU" a decorrere dal 1° gennaio 2020;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), sono stati definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 4 del 27/03/2020, sono state approvate le seguenti aliquote in corrispondenza dei relativi immobili come di seguito indicati:

- Abitazione principale di lusso (A1, A8, A9) aliquota 0,50%;
- Ulteriori unità abitative (che non siano principali comunque classate) nonché gli immobili appartenenti alle cat. C2,C6,C7 che non siano pertinenza dell'abitazione principale e non siano fabbricati rurali strumentali aliquota 0,91%;
- Fabbricati rurali strumentali aliquota 0,00 %;
- c.d. "Beni merce" aliquota 0,00;
- terreni agricoli anche incolti che non siano esenti (ossia posseduti e condotti da CD o IAP, iscritti alla previdenza agricola, oppure da Aziende agricole) aliquota 0,76%;
- fabbricati ad uso produttivo gruppo "D" aliquota 0,76% (gettito a favore dello Stato);
- altri immobili non rientranti tra le tipologie precedenti aliquota 0,76%;

DATO ATTO che il disposto di cui all'art. 1, c. 756, della L. 160/2019 (legge di Stabilità 2020), secondo il quale la possibilità di differenziare le aliquote Imu dal 2021, al fine di renderle omogenee a livello nazionale per ciascuna fattispecie impositiva, deve avvenire solo sulla base di quanto stabilito con

decreto da parte del Mef, da adottarsi ancora nel 2020 (entro giugno), cosicché nel caso in cui il Comune deliberasse aliquote diverse da quelle previste dal Ministero, automaticamente quelle ministeriali prevarrebbero, non trova ancora applicazione, non essendo ancora questo decreto stato adottato.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 06/04/2021 sono state fissate le aliquote sia per l'Addizionale comunale irpef che per l'Imu per l'anno 2021, di fatto confermando quelle del 2020 come sopra riportate;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione mantenere la stessa aliquota per l'Addizionale comunale Irpef, mentre per l'Imu, al fine di mantenere il pareggio del Bilancio di Previsione 2022-24, ha deciso di aumentare l'aliquota di base, per legge pari a 0,76% relativa ai fabbricati di Cat. "D" (fabbricati ad uso produttivo) il cui gettito è riservato allo stato sino a quella aliquota, per un valore pari allo 0,19% di spettanza del Comune, portandola quindi allo 0,95%, con una previsione di maggior gettito annuo per il Comune di circa € 63.000,00, da monitorare con grande attenzione nel corso dell'anno con riferimento alle scadenze previste per legge;

EVIDENZIATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre, pubblicità che conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO quindi di fissare per l'anno 2022, le seguenti aliquote:

- aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,80 punti percentuali;
- aliquote IMU:

i

- Abitazione principale di lusso (A1, A8, A9) aliquota 0,50%;
- Ulteriori unità abitative (che non siano principali comunque classate) nonché gli immobili appartenenti alle cat. C2,C6,C7 che non siano pertinenza dell'abitazione principale e non siano fabbricati rurali strumentali aliquota 0,91%;
- Fabbricati rurali strumentali aliquota 0,00 %;
- terreni agricoli anche incolti che non siano esenti (ossia posseduti e condotti da CD o IAP, iscritti alla previdenza agricola, oppure da Aziende agricole) aliquota 0,76%;
- fabbricati ad uso produttivo cat. Catastale "D" aliquota 0,95% (di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,19 a favore del Comune);
- altri immobili non rientranti tra le tipologie precedenti aliquota 0,76%;

Per i c.d. "Beni merce" – la cui aliquota nel 2021 era stata azzerata cioè fissata ad aliquota 0,00%, dal 2022 ai sensi di legge tali fabbricati risultano completamente esenti, stanti le condizioni indicate dalla legge medesima;

RITENUTO che la fissazione delle aliquote sopra indicate garantisce l'equilibrio generale del bilancio 2022;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente statuisce: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in L. n. 15 del 25/02/2022 che con l'art. 3, comma 5-sexiesdecies ha ulteriormente prorogato la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione per gli enti locali al 31/005/2022 (rispetto alla precedente proroga con DM Interno in data 24.12.2021 che ne stabiliva la scadenza al 31.3.2022);

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Sindaco Teobaldo: Si modifica l'aliquota IMU per i fabbricati in categoria D. Viene allineata all'aliquota applicata dal Comune di Bagnoli. 0,76% al 0,95%. Conselve applica l'aliquota del 0,96%. Altre aliquote rimangono identiche.

Consigliere Sturaro: se fosse rimasto al 0,76%, l'intero gettito sarebbe andato tutto allo Stato. Così c'è un 0,19% che va all'Ente per rimpinguare le casse comunali.

Sindaco Teobaldo: per dare impulso alla zona produttiva servono risorse che si prelevano dall'IMU. Dalle stime sono circa € 62.000,00.

Esito votazione

Favorevoli 8; Astenuti: nessuno; Contrari: nessuno.

I.E. esito votazione:

Favorevoli 8; Astenuti: nessuno; Contrari: nessuno.

DELIBERA

- 1) DI FISSARE, per le motivazioni descritte nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si riprendono, le seguenti aliquote per l'anno 2022:
 - aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,80 punti percentuali;
 - aliquote IMU (con il solo aumento della aliquota per i fabbricati -ad uso produttivo- di Cat. "D" dallo 0,76% allo 0,95%):

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI	
0,50	Abitazione principale di lusso (A1, A8, A9)	
0,91	Ulteriori unità abitative (che non siano principali comunque classate) nonché gli immobili appartenenti alle cat. C2,C6,C7 che non siano pertinenza dell'abitazione principale e non siano fabbricati rurali strumentali	
0,00	Fabbricati rurali strumentali	
0,76	terreni agricoli anche incolti che non siano esenti (ossia posseduti e condotti da CD o IAP, iscritti alla previdenza agricola, oppure da	

	Aziende agricole)
0,95	fabbricati ad uso produttivo gruppo "D" (di cui 0,76% gettito a favore dello Stato e 0,15% del Comune)
altri immobili non rientranti tra le tipologie precedenti	

e

è

- 2) DI rinviare per le casistiche particolari, riduzioni ed esenzioni, per l'Imu, al regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 27/03/2020, nonché ad eventuali modifiche intervenute con successive disposizioni normative.
- 3) DI dare atto che le predette aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022.
- 4) DI inserire il presente provvedimento sul sito del Mef, <u>www.finanze.gov.it</u> entro il 28/10 corrente anno ai fini della sua pubblicazione e della sua efficacia, dando atto che perché ciò avvenga occorre effettuarlo entro il 14/10.
- 5) DI dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: FISSAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI: IMU, ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2022.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI ART. 49 DEL D. LGS.VO 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSì COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. N. 174/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

CONTRARIO per le seguenti motivazioni:

Lì, 08/03/2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, atteso che la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

CONTRARIO per le seguenti motivazioni:

Lì, 08/03/2022



IL RESPONSABILE AREA H - SERVIZI FINANZIARI

Francesco Casagrande



Il Sindaco TEOBALDO MICHELE (Lichela Zealda



Il Segretario Comunale DOTT. ERSILIO REPTO